

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 286877)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2014, n. 36

Norme per il riconoscimento di agevolazioni fiscali a sostegno delle attività sportive.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità ed ambito di intervento**

1. La Regione del Veneto, consapevole della funzione di prevenzione, aggregazione e socializzazione delle attività sportive e ricreative, anche al fine di riattivare il tradizionale circuito di solidarietà fra mondo della impresa e realtà nel comparto dello sport e delle attività ricreative, interviene con una politica fiscale di agevolazioni, secondo la disciplina di cui alla presente legge, a favore di soggetti che svolgono attività sportive e ricreative ai sensi della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive modificazioni.

Art. 2**Beneficiari**

1. Sono ammissibili alle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali e i contratti di sponsorizzazione a favore di enti, organismi e associazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni.

Art. 3**Destinatari delle agevolazioni fiscali**

1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", con sede legale, sede operativa o stabile organizzazione in Veneto, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" che effettuano erogazioni liberali a favore dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4**Agevolazioni fiscali**

1. Nell'ambito delle misure di politica fiscale da assumere con specifici interventi legislativi, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, pari al cinque per cento dell'importo di ciascuna erogazione liberale e di ciascun contratto di sponsorizzazione, destinato in favore dei soggetti di cui all'articolo 3. L'agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" e il relativo importo complessivo è concesso, per ciascun soggetto di cui all'articolo 3 che effettua erogazioni liberali o conclude contratti di sponsorizzazione a favore dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 2, fino all'importo massimo di euro 50.000,00 annui.

Art. 5**Disposizioni esecutive e di attuazione**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione della presente legge riconoscendo preferenza per le associazioni sportive con almeno il 50 per cento di atleti tesserati di età inferiore a 18 anni.

Art. 6**Norma finanziaria**

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in euro 20.000,00 per l'esercizio 2014 ed in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, a valere sulla upb E0001 "Imposta regionale sulle attività produttive" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", relativamente alla partita n. 2, per l'esercizio 2014 e alla partita n. 1 per gli esercizi 2015 e 2016.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla integrazione della convenzione fra Regione e Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" relativi alle agevolazioni IRAP di cui alla presente legge, quantificabili in euro 5.000,00 per l'esercizio 2014 ed in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte mediante incremento della dotazione dell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" (capitolo 101221 "Oneri connessi alla gestione dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF e all'attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 68/2011") e contestuale riduzione per pari importo della dotazione dell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", relativamente alla partita n. 2 per l'esercizio 2014 e alla partita n. 1 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 novembre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Destinatari delle agevolazioni fiscali

Art. 4 - Agevolazioni fiscali

Art. 5 - Disposizioni esecutive e di attuazione

Art. 6 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 28 novembre 2014, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 febbraio 2014, dove ha acquisito il n. 419 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Peraro, Tiozzo, Marotta, Cenci, Cortelazzo, Laroni, Pettenò, Bond, Reolon e Ruzzante;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 ottobre 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 novembre 2014, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Peraro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge interviene a sostegno dell’associazionismo sportivo con una politica di agevolazioni fiscali.

Il perdurare della crisi economica che colpisce anche la nostra Regione ha causato dal 2008 ad oggi la chiusura di molte attività produttive.

Di conseguenza anche il mondo delle associazioni sportive, che per la maggior parte dei casi sopravvivono grazie a risorse provenienti da soggetti privati, ha subito una forte penalizzazione.

In tale situazione non ha alcun effetto “compensativo” l’erogazione di contributi pubblici a sostegno dello sport, in continua riduzione.

Di questo passo, riconoscendo comunque prioritario per la nostra Regione il mantenimento dei livelli occupazionali, esiste il rischio concreto che tutto il patrimonio di valori educativi, formativi e sociali che sono espressione dello sport, vada perduto per mancanza di risorse pubbliche e private.

Nondimeno va tralasciata l’importanza dello sport nel Veneto come attività imprenditoriale, dal momento che nella nostra Regione sono presenti importanti aziende leader nel settore della produzione di articoli sportivi, esportati in tutto il mondo.

Da un’indagine condotta dal Coni si evince un calo di praticanti lo sport, passati dal 42,5 per cento del 2010 al 41,3 per cento del 2011.

Si assiste inoltre alla continua riduzione del numero delle società e associazioni sportive presenti nella nostra Regione, nella maggior parte dei casi obbligate a chiudere per mancanza di risorse o a fondersi con altre, oppure obbligate ad aumentare le quote di iscrizione ai tesserati per tentare di sopravvivere.

Il censimento condotto dello studio Ghiretti ed Associati per conto del Coni nel 2011 ha contato 8.784 società sportive attive nel Veneto; è un dato che conferma come lo sport sia uno dei più importanti pilastri di educazione per l’infanzia e l’adolescenza dopo la famiglia e la scuola.

Allo sport va attribuita la capacità di trasmettere fondamentali valori etici quali la lealtà, il sacrificio, la solidarietà, lo spirito di gruppo e l’integrazione.

Va riconosciuta inoltre alla pratica sportiva, sia praticata in modo continuativo che saltuario, una serie di benefici diretti sulla salute psicofisica dei praticanti.

Sempre un recente studio di Roberto Ghiretti per conto del Coni dal titolo “Sport e salute: benefici economici e risparmi derivanti dall’incremento dell’attività motoria” comprova che se praticata in larga scala, l’attività motoria permette un consistente risparmio in termini di spesa sanitaria e un minor rischio di contrarre malattie potenzialmente mortali.

I dati stimati relativamente al beneficio prodotto dall’attività motoria evidenziano circa 52.000 casi di malattie evitate ogni anno, equivalenti ad un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro sulla spesa sanitaria e non.

Si può pertanto affermare che la pratica sportiva ha il potere di ridurre l’incidenza di alcune malattie croniche e di patologie in preoccupante aumento.

L’indagine multiscopo Istat del 2011 sulle famiglie, dal titolo “Aspetti della vita quotidiana”, attesta che il Veneto si colloca al terzo posto in Italia per numero di praticanti lo sport con 1.965.054 di abitanti su 4.800.000 circa, cioè il 41,3 per cento della popolazione totale regionale, di cui il 28,7 per cento pratica l’attività sportiva in modo continuativo ed il 12,6 per cento in modo occasionale.

Il presente progetto di legge vuole pertanto riattivare il circuito di reciprocità tra impresa ed associazioni sportive, prevedendo l'introduzione di una agevolazione fiscale che operi in termini di credito d'imposta sull'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) per chi effettui erogazioni liberali o stipuli contratti di sponsorizzazione con le associazioni sportive dilettantistiche.

L'intento evidente consiste nel legare le imprese locali con le realtà associative del territorio di riferimento, in modo da poter drenare, grazie ad un sistema incentivante, maggiori risorse private necessarie per far sopravvivere la realtà dell'associazionismo sportivo.

Il presente progetto di legge si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità, l'ambito e le attività in cui si intende intervenire.

L'articolo 2 individua i beneficiari delle misure presenti nella legge, ovvero tutte le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni, verso cui sono proposte erogazioni liberali o contratti di sponsorizzazione.

L'articolo 3 definisce i soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali previste, ovvero i soggetti passivi Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni).

L'articolo 4 stabilisce il meccanismo dell'agevolazione fiscale consistente in un credito d'imposta sull'IRAP misurato nella percentuale del 5 per cento in funzione dell'importo - fissato in un ammontare massimo di 50.000 euro - dell'erogazione liberale o del contratto della sponsorizzazione destinati ai soggetti di cui all'articolo 3.

L'articolo 5 definisce, previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità attuative della legge, fissando la preferenza per quelle associazioni di cui almeno il 50 per cento di atleti tesserati abbiano meno di 18 anni.

L'articolo 6 contiene la norma finanziaria.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 161 del 21 ottobre 2014, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, Nuovo Centro Destra, PDV, Futuro Popolare, Federazione della Sinistra veneta-PRC, Misto, Unione Nordest, UDC.”.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1993 è il seguente:

“Art. 3 - Destinatari dei contributi regionali.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 2 possono essere ammessi a contributo, in conto capitale o in conto interessi, i seguenti soggetti:

- a) le province, i comuni, le Comunità montane e loro consorzi nonchè le IPAB escluse quelle riconosciute persone giuridiche di diritto privato;
- b) il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le loro rappresentanze regionali e provinciali, nonchè i comitati promossi dagli stessi per le iniziative di cui alle lettere, c), d), e), f), g), h), l), m), n) e p);
- c) le associazioni disciplinate dagli artt. 12 e 36 del codice civile, aventi sede nella regione, dai cui statuti si evincano: prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro, e l'elezione democratica degli organi di direzione e di controllo, operanti da almeno un biennio per le iniziative di cui alle lettere a), c), d), g), h), l), m);
- d) gli enti morali e gli enti di culto che, senza fini di lucro, perseguono, anche indirettamente, finalità motorie, ricreative e sportive, limitatamente alle iniziative di cui alle lettere a), c) e h);
- e) le università degli studi del Veneto e gli istituti superiori di educazione fisica, per le iniziative di cui alle lettere g) ed n);
- f) gli organismi rappresentativi a livello provinciale del Coni, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, per le iniziative di cui alle lettere, c), e), h) e m);
- g) gli enti gestori di impianti sportivi, per le iniziative di cui alla lettera l);
- h) la federazione italiana sport disabili e società affiliate, per le iniziative di cui alla lettera g);
- i) le istituzioni scolastiche, per le iniziative di cui alla lettera p);
- l) le scuole per atleti approvate dal Ministero della pubblica istruzione, per le iniziative di cui alle lettere f), g, ed n).
- m) i soggetti ammessi al beneficio dei finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni ed integrazioni, per le iniziative di cui alla lettera h).”.

- Il testo dell'art. 90, comma 17 e seguenti, della legge n. 289/2002 è il seguente:

“17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. [Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

- a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali].

21. [Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138].

22. [Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20].

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.”

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 446/1997 è il seguente:

“Art. 3. Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

- a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
- c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
- d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34.

- e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.
- e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale;
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio ad esclusione delle società di investimento a capitale variabile;
 - i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
 - i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13.”.

- Il testo dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 è il seguente:

“Art. 58 (Domicilio fiscale)

Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n. 68/2011 è il seguente:

“Art. 10 Gestione dei tributi regionali

[1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.]

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le regioni.

5. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le regioni di definire, di concerto con la Direzione dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

6. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 5.

7. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla regione e dagli enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, con l'Agenzia delle entrate. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

4. Strutture di riferimento

Sezione lavori pubblici